

Prodotti da Costruzione: Cosa cambia con il Regolamento (UE) 305/2011

UNSIDER

Milano, 7 Novembre 2012

**Direttiva 89/106/CEE
e
Regolamento (UE) 305/2011**

G. Bedotti

Consulente CEN – Costruzioni e Ingegneria Civile

Background

Programma di semplificazione (Ottobre 2005) nel quadro dell'iniziativa "*Better Regulation: Simplification Strategy*" per rendere la legislazione Europea meno complicata, più facile da applicare, più effettiva, nel rispetto degli obiettivi politici dell'Unione.

Febbraio 2008:

New Legislative
Framework
(Package)

Regolamento No 764/2008 procedure di applicazione di talune regole nazionali a prodotti legalmente immessi sul mercato di un altro Stato Membro (*Mutuo riconoscimento*)

Regolamento No 765/2008 requisiti per *accreditamento* e *soreglianza del mercato* relativi alla immissione sul mercato dei prodotti

Decisione No 768/2008/EC stabilisce il quadro di riferimento comune per l'immissione dei prodotti sul mercato

Maggio 2008:

Regolamento condizioni armonizzate per l'immissione sul mercato dei prodotti da costruzione (in sostituzione della Direttive 89/106/CEE)

Strumenti legislativi Europei

- **REGOLAMENTO:** obbligatorio per tutti in ogni suo aspetto; subito applicabile come legge nazionale senza trasposizione o modifiche.
- **DIRETTIVA:** obbligatoria per i destinatari alla data di notifica; necessita di trasposizione; stabilisce gli obiettivi, ma lascia agli SM la libera scelta di forme e mezzi per raggiungerli (legislativi, regolamentari, amministrativi).
- **DECISIONE:** obbligatoria solo per i destinatari alla data di notifica individuale; stabilisce obiettivi da raggiungere ed i termini di esecuzione; forma di implementazione decisa dai destinatari
- **RACCOMANDAZIONE – OPINIONE:** rivolta a SM o persone fisiche o giuridiche; orientamenti generali di comportamento; nessun obbligo legale, ma obbligo morale

Mutuo Riconoscimento

REGOLAMENTO (CE) N. 764/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 che stabilisce procedure relative all'applicazione di determinate regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE (OJEU L218 del 13.8.2008)

Il principio della libera circolazione dei beni è sancito nel Trattato CEE ed è direttamente applicabile in tutti gli SM. Obbliga gli SM ad accettare prodotti legalmente immessi sul mercato in un altro SM e che non sono soggetti ad armonizzazione a meno di specifiche condizioni.

Il "*principio di mutuo riconoscimento*" significa che un prodotto fabbricato e/o commercializzato in uno SM EU o in Turchia, o legalmente fabbricato in uno SM dell'European Free Trade Association (EFTA) firmatario dell'accordo che stabilisce l'European Economic Area (EEA) deve, in principio, poter essere venduto in ogni altro SM senza essere sottoposto a controlli ulteriori. Questo principio si applica anche se non può essere garantito che il prodotto risponda pienamente a tutte le norme tecniche e le specifiche di prodotto imposte nello SM di destinazione .

Altri due elementi del pacchetto

REGOLAMENTO (CE) N. 765/2008 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93

DECISIONE N. 768/2008/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE

Obiettivo CPR

- Assicurare che le informazioni riguardanti le prestazioni dei prodotti da costruzione siano affidabili, attraverso un linguaggio tecnico comune che deve essere usato:
 - dai produttori quando immettono i prodotti sul mercato;
 - dalle autorità pubbliche quando stabiliscono requisiti tecnici delle opere che influenzino, direttamente o indirettamente, i prodotti in esse impiegati.
- Il linguaggio tecnico comune è definito dalle specifiche tecniche armonizzate:
 - norma armonizzata (hEN)
 - European Assessment Document (EAD)elaborate nel quadro del Regolamento
- L'obiettivo del CPR non è definire la sicurezza dei prodotti, ma assicurare che le informazioni relative alle loro prestazioni siano affidabili

CPR sostituisce CPD

Per evitare problemi legati ad interpretazioni ed implementazioni divergenti da parte degli SM, non è stato seguito il principio generale delle «forme parallele», in base a:

- considerazioni sull'efficacia di un Regolamento per il raggiungimento degli obiettivi del Mercato Interno
- l'esperienza con CPD, mostrando importanti differenze in contenuti e tempistiche delle trasposizioni negli SM, ha avuto negative implicazioni su funzionamento del mercato interno per i prodotti da costruzione
- difficoltà causate dalle differenti trasposizioni nazionali (p.e. lo status della marcatura CE: la CPD è stata trasposta in modo tale da considerare la marcatura volontari in 4 SM ed obbligatoria negli altri 23)

CPR - Elementi di chiarezza

→ Concettuale

- ✓ Direttiva sostituita da Regolamento;
- ✓ Chiara individuazione delle principali differenze con il Nuovo Approccio:
 - **REQUISITI DI BASE DELLE OPERE DI COSTRUZIONE**
 - **CARATTERISTICHE ESSENZIALI DEI PRODOTTI**
- ✓ Dichiarazione di Prestazione (DOP) - elemento chiave del Regolamento;
- ✓ Chiaro significato della marcatura CE dei prodotti da costruzione rispetto a quelli coperti da Direttive di Nuovo Approccio

CPR - Elementi di chiarezza

→ Funzionale

- ✓ I Requisiti di Base delle opere di costruzione non creano, in quanto tali, alcun obbligo legale per nessuno;
- ✓ Dichiarazione di Prestazione (DOP) **obbligatoria** (Art. 4) per ogni prodotto da costruzione coperto da norme armonizzate o conformi a ETA;
- ✓ Dichiarazione di Prestazione (DOP) **deve** contenere:
 - informazioni circa **l'uso del prodotto** previsto dal produttore (Art. 6)
 - **elenco delle caratteristiche essenziali** riportate nelle specifiche armonizzate (hEN – EAD), pertinenti per l'uso previsto dichiarato
 - la prestazione di **almeno una delle caratteristiche essenziali** del prodotto elencate. NPD per le altre

CPR - Elementi di chiarezza

→ Funzionale

- ✓ Marcatura CE:
 - obbligatoria se viene redatta la DoP (Art. 8)
 - unica marcatura associata alle caratteristiche essenziali del prodotto. Nessun altro marchio/marcatura nazionale, può fare riferimento alle caratteristiche essenziali del prodotto
 - deve essere seguita dal livello o classe della prestazione, dichiarato (Art. 9.2)

Impatto sulle norme armonizzate

Le norme armonizzate dovranno, ove possibile:

- prevedere metodi meno onerosi delle prove (ad es: calcolo o metodi descrittivi) per valutare le prestazioni dei prodotti in relazione alle loro caratteristiche essenziali;
- prevedere controllo interno di produzione (FPC) che tenga conto delle specifiche condizioni del processo di fabbricazione del prodotto
- prevedere l'introduzione di classi tecniche per agevolare l'uso del concetto "without testing" e "without further testing".

Introduzione del Requisito Essenziale "Uso sostenibile delle risorse naturali" che permette agli SM (se intendono regolamentare in materia), di prevedere disposizioni che permettano alle opere di essere progettate, costruite e demolite in modo da assicurare la sostenibilità dell'uso delle risorse naturali in termini di:

- riciclabilità di opere, materiali e parti dopo demolizione;
- durabilità delle opere;
- impiego nelle opere di materie prime e secondarie compatibili con l'ambiente

Impatto sulle norme armonizzate

- **Terminologia** variata rispetto alla CPD:
 - AVCP invece di Valutazione della Conformità (EoC)
 - Certificato di Costanza di Prestazione invece di Certificato di Conformità
 - Product-type invece di Initial Type Testing (ITT)
 - Dichiarazione di Prestazione (DoP) invece di Dichiarazione di Conformità
- **Sistemi AVCP**: eliminazione del Sistema 2
- **Modello DoP e istruzioni di compilazione**
- **Modifica disposizioni relative alla marcatura CE**: (su prodotto – etichetta o imballo – documenti di accompagnamento), informazioni che seguono la marcatura (numero di riferimento DoP, codice identificativo del prodotto-tipo, uso previsto del prodotto, riferimento norma armonizzata completo di data)

Entrata in vigore

➤ **24 Aprile 2011** - 20° giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

➤ **1 Luglio 2013** - Requisiti di base delle opere, caratteristiche essenziali dei prodotti, contenuto e deroghe DoP, regole marcatura CE, obblighi operatori economici, contact points nazionali, hENs, EADs, obblighi TABs, AVCP, procedure semplificate, accreditamenti, notifiche, clausola di salvaguardia, prodotti pericolosi, atti delegati, abrogazione CPD, disposizioni transitorie , tutti gli allegati

I produttori possono redigere una DoP sulla base di un certificato di conformità o una dichiarazione di conformità che siano stati rilasciati, ai sensi della direttiva 89/106/CEE, prima del 1° Luglio 2013.

Obblighi degli SM

➤ Originati dal NLF

e

➤ Originati dal Regolamento

Obblighi degli SM

Obblighi generali del NLF

- SM devono designare i **Product Contact Points** nel loro territorio comunicandone i riferimenti agli altri SM e alla Commissione Europea.
- Ogni SM deve incaricare un **unico organismo di accreditamento nazionale** o deve far ricorso ad un organismo nazionale di accreditamento di un altro SM
- Lo SM deve assegnare al proprio organismo nazionale lo status di **pubblica autorità**, accordandogli formale riconoscimento ed assicurando appropriate risorse umane e finanziarie.

Obblighi degli SM

riguardo **Accreditamento/Notifica**

- Se l'accreditamento non viene usato, lo SM deve fornire alla CE e agli altri SM **l'evidenza documentale** necessaria alla verifica delle competenze degli organismi di verifica di conformità che esso stesso seleziona.
- Lo SM deve designare un' **autorità di notifica** responsabile della definizione e l'applicazione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi autorizzati a svolgere compiti di terza parte nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dichiarate.
- Gli SM devono **notificare** alla CE e agli altri SM gli organismi autorizzati a svolgere compiti di terza parte nel processo di valutazione e verifica della costanza delle prestazioni dichiarate.

Obblighi degli SM

Riguardo la Sorveglianza del Mercato

- Organizzare e condurre la sorveglianza del mercato informando CE circa l'autorità incaricata e l'area di competenza. La Commissione trasmette l'informazione agli altri SM.
- Mettere in atto adeguati sistemi di comunicazione e coordinamento fra le loro autorità di sorveglianza.
- Assicurare che il pubblico sia informato dell'esistenza, responsabilità e identità delle autorità nazionali di sorveglianza e delle modalità da seguire per contattarle.

Obblighi degli SM

Obblighi derivanti dal CPR relative ai prodotti da costruzione

- non devono introdurre **disposizioni nazionali** e ritirare ogni riferimento a **marchi di conformità** diversi dalla marcatura CE.
- non devono proibire o impedire nel loro territorio, o sotto la loro responsabilità, **la disponibilità sul mercato o l'uso** di prodotti da costruzione marcati CE quando nel loro territorio i requisiti per tale uso corrispondono alle prestazioni dichiarate

Obblighi degli SM

Obblighi derivanti dal CPR relative ai prodotti da costruzione

- devono assicurare che l'**impiego** di prodotti da costruzione recanti la marcatura CE **non sia impedita** da regole o condizioni imposte da organismi pubblici, o privati agenti in ambito pubblico, o in qualità di organismi pubblici in base a posizioni di monopolio, o per mandato pubblico, nel caso in cui i requisiti per tale impiego nello SM corrisponda alle prestazioni dichiarate.

Elementi Nuovo Approccio

- Accreditamento
- Sorveglianza Mercato
- Organismi notificati
- Ruolo e significato marcatura CE
- Definizioni comuni
- Obblighi comuni

Scopo del NLF

➤ **Accreditamento**

↳ nessuna esclusione

➤ **Sorveglianza del mercato**

↳ esclusione per: alimenti umani /animali, cosmetici, prodotti agricoli, prodotti per uso umano / veterinario, etc.

➤ **Altri settori**

↳ specifico adattamento dei principi comuni (inclusi i moduli): apparecchi medicali, prodotti da costruzione, attrezzatura marina, etc.

Specificità rispetto al NA

- I prodotti da costruzione sono prodotti intermedi destinati ad essere incorporati nelle opere di costruzione
- Il concetto di "*sicurezza*" o "*interesse generale*" si applica ai prodotti da costruzione solo solo in relazione al loro grado di contribuzione al soddisfacimento dei requisiti essenziali delle opere in cui sono incorporati.
- Un prodotto da costruzione non è sicuro o non sicuro di per sé. Il concetto di "*sicurezza*" travalica le proprietà o le caratteristiche di prodotto. Il contributo al soddisfacimento delle opere dipende da come il prodotto è incorporato nelle opere da coloro che ne assumono la responsabilità (progettisti, imprese di costruzione, installatori, utenti,).

Specificità rispetto al NA

- Il “Nuovo Approccio” non è lo strumento legislativo adatto per il raggiungimento dell’obiettivo di assicurare la libera circolazione e l’uso dei prodotti da costruzione. Tuttavia, il Regolamento segue il NLF per taluni aspetti (p.e. **critéri per le notifiche** degli organismi di terza parte, o **disposizioni di sorveglianza del mercato**)
- **Significato della marcatura CE:** attesta che le informazioni che accompagnano il prodotto sono state ottenute in accordo col Regolamento e che devono quindi essere considerate accurate ed affidabili.
- **Sistemi di attestazione delle prestazioni dichiarate:** i moduli proposti nel New Legal Framework non potrebbero essere applicati al settore delle costruzioni senza sostanziali adattamenti.

Requisiti di base delle opere

- Le regole degli SM impongono che le **opere** debbano essere progettate e costruite in modo tale da non pregiudicare la **sicurezza** di persone, animali domestici o cose e non danneggiare l'ambiente.
- Tali regole hanno una diretta influenza sui requisiti dei prodotti da costruzione che vengono inseriti nelle norme nazionali di prodotto, nelle approvazioni tecniche e in altre specifiche e disposizioni nazionali relative ai prodotti da costruzione, la cui disparità ostacola la libera circolazione nell'Unione

Requisiti di base delle opere

- Gli SM hanno introdotto disposizioni, che includono requisiti, relativi non solo alla sicurezza degli edifici e altre opere di costruzione, ma anche a salute, durabilità, economia di energia, protezione dell'ambiente, aspetti economici ed altri aspetti di pubblico interesse.
- Leggi, regolamenti, disposizioni amministrative o sentenze giuridiche riguardanti le opere di costruzione, stabiliti dall'Unione o da SM possono avere un impatto sui requisiti dei prodotti da costruzione.
- Gli SM hanno il diritto di specificare i requisiti che ritengono necessari per assicurare la protezione di salute, ambiente e lavoratori, quando utilizzano prodotti da costruzione.

Requisiti di base delle opere

Articolo 3

Requisiti di base delle opere di costruzione e caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione

1. I **requisiti di base delle opere di costruzione** di cui all'allegato I costituiscono la base per la preparazione dei mandati di normalizzazione e delle specifiche tecniche armonizzate.
2. Le **caratteristiche essenziali dei prodotti** da costruzione sono stabilite nelle specifiche tecniche armonizzate in funzione dei requisiti di base delle opere di costruzione.


Requisiti di base delle opere

Le **opere di costruzione**, nel complesso e nelle loro singole parti, devono essere adatte all'uso cui sono destinate, tenendo conto in particolare della salute e della sicurezza delle persone interessate durante l'intero ciclo di vita delle opere. Fatta salva l'ordinaria manutenzione, le opere di costruzione devono soddisfare questi requisiti di base delle opere di costruzione per una durata di servizio economicamente adeguata.


Documenti Interpretativi

- I requisiti di base riguardano le opere e non i prodotti da costruzione
- **Traduzione** della formulazione qualitativa dei requisiti di base in caratteristiche di prodotto (caratteristiche essenziali) per rendere possibile l'inserimento nelle specifiche tecniche armonizzate (hEN-EAD) dei metodi di valutazione per determinare il prodotto-tipo
- I Documenti Interpretativi sono stati pubblicati nell'Official Journal of the European Union C62 of 28.2.1994

Direttiva 89/106/EEC - CPD




Regolamento (EU) 305/2011 - CPR




La strada per la marcatura CE

Sulla base di norme armonizzate



PERIODO TRANSITORIO hENS



AVCP

- Le procedure di valutazione della conformità stabilite nella Decisione No 768/2008/EC ed i relativi moduli non sono appropriati.
- Sono stabiliti specifici metodi per la valutazione e la verifica della costanza delle prestazioni relative alle caratteristiche essenziali dei prodotti da costruzione
- Per assicurare che la DoP sia accurata ed affidabile, la prestazione dei prodotti da costruzione deve essere valutata e la produzione in stabilimento deve essere controllata secondo i pertinenti sistemi di AVCP
- Diversi sistemi possono essere determinati per un dato prodotto, per tenere conto delle specifiche relazioni di talune caratteristiche essenziali di prodotto con i requisiti di base delle opere

Sistemi di AVCP

Sistemi	Compiti del Produttore	Compiti dell'Organismo Notificato	Base marcatura CE
4	<ul style="list-style-type: none"> ✓ FPC ✓ Determinazione product-type (type-testing - type calculation - tab values – descriptive doc) 	Nessun intervento	DoP del Produttore
3	<ul style="list-style-type: none"> ✓ FPC 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Determinazione product-type su campioni presi dal produttore (type-testing - type calculation – tabulated values – descriptive doc) 	
2 +	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Determinazione product-type (type-testing - type calculation – tabulated values – descriptive doc) ✓ FPC ✓ prove di campioni secondo il prescritto test plan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificazione di conformità di FPC in base a ispezione iniziale stabilimento e FPC e sorveglianza continua e valutazione FPC 	DoP del Produttore in base a certificato di conformità Di FPC
1	<ul style="list-style-type: none"> ✓ FPC ✓ prove di campioni secondo il prescritto test plan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificato di costanza di prestazione del prodotto in base a determinazione product-type (type-testing- type calculation–tab values–descriptive doc) ✓ Ispezione iniziale stabilimento e FPC ✓ sorveglianza continua, verifica e valutazione FPC 	DoP del Produttore in base a certificato di costanza di prestazione del prodotto
1 +	<ul style="list-style-type: none"> ✓ FPC ✓ prove di campioni secondo il prescritto test plan 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Certificato di costanza di prestazione del prodotto in base a determinazione product-type (type-testing- type calculation–tab values–descriptive doc) ✓ Ispezione iniziale stabilimento e FPC ✓ sorveglianza continua, verifica e valutazione FPC ✓ Prove di verifica su campioni prima dell'immissione 	

Dichiarazione di Prestazione

DECLARATION OF PERFORMANCE

No. 001CPR2013-07-14

1. Unique identification code of the product-type:

ABC-XYZ

2. Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required pursuant to Article 11(4):

**Positive pressure air/flue terminal with metal flue duct
for C62- and C63-type gas appliances T120- P1- D-Vm-L40045- O50**

3. Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonised technical specification, as foreseen by the manufacturer:

Convey air for combustion, and the products of combustion from appliances to the outside atmosphere

4. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer as required under Article 11(5):

**AnyCo SA, PO Box 21; B-1050 Brussels, Belgium
Tel. +3298765432 - Fax: +32123456789 - Email: anyco.sa@provider.be**

Dichiarazione di Prestazione

5. Where applicable, name and contact address of the authorised representative whose mandate covers the tasks specified in Article 12(2):

Anyone Ltd
Flower Str. 24, West Hamfordshire, UK-589645 United Kingdom
Tel. +44987654321 - Fax: +44123456789 - e-mail: anyone.ltd@provider.uk

6. System or systems of assessment and verification of constancy of performance of the construction product as set out in CPR, Annex V:

System 2+

7. In case of the declaration of performance concerning a construction product covered by a harmonised standard:

EN 14989-1: 2007

Notified factory production control certification body No. 5678 performed the initial inspection of the manufacturing plant and of factory production control and the continuous surveillance, assessment and evaluation of factory production control and issued the certificate of conformity of the factory production control.

Dichiarazione di Prestazione

8. Declared performance

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Compressive strength	Pass	EN 14989-1: 2007
Resistance to fire	050	
Gas tightness/leakage - of the flue: - of the air supply duct:	$\leq 0,006 \text{ l s}^{-1} \text{ m}^{-2}$ (under a positive pressure of 200 Pa) $\leq 0,28 \text{ l s}^{-1} \text{ m}^{-2}$ (under a positive pressure of 40 Pa)	
Flow resistance coefficient: - of the flue - of the air supply duct	1,5 (declared) 2,5 (declared)	
Thermal resistance of air/flue terminal: - with separate air/flue configuration - with concentric air/flue configuration	0,5 m ² K/W (declared) 0,35 m ² K/W (declared)	
Thermal shock	Pass	
Flexural tensile strength	Pass	
Durability: - against chemicals - against corrosion - freeze thaw	Pass Pass Pass	

Dichiarazione di Prestazione

9. The performance of the product identified in points 1 and 2 is in conformity with the declared performance in point 8.

This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer identified in point 4.

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

.....

(name and function)

.....

(place and date of issue)

.....

(signature)

Grazie dell'attenzione